



***COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE***  
***Provincia di Isernia***

***REGOLAMENTO COMUNALE***  
***USI CIVICI***

*L.N. n° 1766 del 16.06.1927*

*L.R. n° 9 del 23.02.1999*

*L.R. n° 14 del 23.07.2002*

*Delibera di Consiglio Comunale n°28 del 29/07/2017*

## COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

Premesso che il comune di Castel del Giudice possiede terreni sui quali insistono piantagioni di alberi spontanei, in varie località del territorio comunale;

Considerato che il taglio indiscriminato dei boschi, gli incendi o lo sradicamento di vaste superfici forestali, costituiscono una delle cause principali del "dissesto idrogeologico" e del degrado ambientale e paesaggistico;

Visto che la salvaguardia del patrimonio boschivo è di fondamentale importanza non solo per la sicurezza idrogeologica del territorio, anche come fattore di sviluppo dell'economia, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane;

Considerato che le corrette pratiche selvicolturali sono lo strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del nostro territorio;

Ritenuto il bosco un bene collettivo da tutelare attraverso una corretta gestione del bene "bosco", promuovendo una maggiore cultura per la gestione moderna delle risorse forestali, al fine di garantirne sia la resa economica, soprattutto per rendere continuativa l'esistenza e la consistenza nel tempo di questo bene, rivolta principalmente alle future generazioni.

Il presente regolamento intende disciplinare l'esercizio degli usi civici e dei beni comuni e si pone come utile strumento per la definizione di tutti i procedimenti inerenti la pubblicazione della Verifica Demaniale.

L'uso Civico è un diritto spettante ad una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque e da altre risorse naturali.

Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente dalla Legge dello Stato n. 1766 del 16-06-1927 e dal relativo Regolamento di attuazione n. 332 del 26-02-1928; inoltre, dalle successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici.

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO

### INDICE

#### TITOLO I – FINALITA' E NORME GENERALI

- Articolo 1. Finalità
- Articolo 2. Definizione
- Articolo 3. Gli aventi diritto
- Articolo 4. Campo di applicazione
- Articolo 5. Assegnazione e categoria
- Articolo 6. Abito territoriale di applicazione
- Articolo 7. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali
- Articolo 8. Nuove forme di gestione degli usi civici
- Articolo 9. I diritti di uso civico
- Articolo 10. Uso familiare dei Prodotti
- Articolo 11. Sospensione e revoca del diritto di godimento
- Articolo 12. Sospensione temporanea degli usi civici

#### TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE

- Articolo 13. Transito di mezzi
- Articolo 14. Danni a flora e fauna

#### TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO

- Articolo 15. Definizioni
- Articolo 16. Raccolta della legna morta
- Articolo 17. Raccolta della legna viva
- Articolo 18. Gestione dei boschi ad Alto Fusto
- Articolo 19. Periodi, modalità di raccolta e autorizzazioni
- Articolo 20. Non aventi diritto
- Articolo 21. Divieto di commercializzazione del legnatICO
- Articolo 22. Raccolta dei residui dei tagli
- Articolo 23. Uso degli attrezzi da taglio

#### TITOLO IV – DIRITTO DI PASCOLO

- Articolo 24. Diritto di pascolo
- Articolo 25. Carichi pascolivi
- Articolo 26. Stagione pascoliva
- Articolo 27. Modalità di esercizio del diritto di uso civico di pascolo
- Articolo 28. Divieto di pascolo
- Articolo 29. Controllo

## TITOLO V – CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO COLTIVABILI

Articolo 30. Coltivazione di terre

Articolo 31. Divieto di coltivazione di terre

Articolo 32. Canone annuale

## TITOLO VI – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOSUOLO

Articolo 33. Divieto di raccolta dei prodotti del sottobosco

Articolo 34. Raccolta dei funghi epigei

Articolo 35. Raccolta dei funghi ipogei

Articolo 36. Raccolta di altri prodotti del sottobosco

Articolo 37. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco

Articolo 38. Territorio escluso dalla raccolta dei prodotti del sottobosco

## TITOLO VII – RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA E DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE

Articolo 39. Finalità

Articolo 40. Divieto di raccolta dei Prodotti secondari

Articolo 41. Soggetti ammessi alla raccolta

Articolo 42. Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinato a comunicazione

Articolo 43. Limiti di raccolta

Articolo 44. Condizioni di raccolta

Articolo 45. Sanzioni

## TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46. Inusucabilità

Articolo 47. Sanzioni

Articolo 48. Sequestro

Articolo 49. Divulgazione

Articolo 50. Norma Finale

## TITOLO I – FINALITA' E NORME GENERALI

### Articolo 1. Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di riordinare e disciplinare sotto l'aspetto tecnico-amministrativo l'esercizio dei diritti di uso civico esercitati sul terreno del Comune di Castel del Giudice, provincia di Isernia.

Esso fa diretto riferimento alla normativa sancita nelle leggi regionali n°09 del 23/02/1999 e n. 14 del 23/07/2002 nonché nella legge n°1766 del 16.06.1927.

Viene stilato al fine di limitare l'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del codice civile, tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e i boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento, in attuazione dell'art. 45 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928 e della L.R. n°14 che sanciscono la necessità e l'obbligatorietà di compilare il regolamento di usi civici da parte dei Comuni. I diritti di usi civici sono distinti in due classi: essenziali che non può eccedere i bisogni dell'utente e della sua famiglia, intendendo per "essenziale" l'uso civico "necessario per i bisogni della vita"; utili quelli che comprendono in modo prevalente carattere e scopo di industria, così come definito dall'art. 4 della L. 16.06.1927 n°1766.

Il Comune di Castel del Giudice con il presente Regolamento intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali.

Intende, altresì, garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse di proprietà comunale, eguali condizioni di accesso a tutti i cittadini residenti ed aventi diritto.

### Articolo 2. Definizione

Con l'espressione "Usi Civici" si intendono:

- a) i diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accensioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;
- b) I diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenenti al Comune;

Il presente Regolamento ha ad oggetto i seguenti Usi Civici, salvo il valore esemplificativo dell'elencazione e precisamente:

- a) legnatico;
- b) pascolo;
- c) sottobosco;
- d) prodotti secondari del sottobosco;
- e) coltura agraria.

### Articolo 3. Gli aventi diritto

All'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Castel del Giudice hanno diritto:

- a) i cittadini residenti stabilmente nel Comune di Castel del Giudice;
- b) per l'esercizio del diritto di uso civico del nucleo familiare viene individuato, in

rappresentanza dello stesso, il capofamiglia o il convivente di maggiore età. In tali casi esso si fa garante del godimento del diritto di uso civico di tutti i propri familiari o conviventi.

#### Articolo 4. Campo di applicazione

I soggetti di cui al precedente articolo esercitano i diritti di uso civico sui beni demaniali che ne sono gravati.

#### Articolo 5. Assegnazione a categoria

La Perizia Demaniale del Comune di Castel del Giudice, contempla le seguenti categorie di terreni: a) Terreni in LIBERO POSSESSO ; b) Terreni di demanio civico abusivamente occupati per i quali si propone la concessione del beneficio della LEGITTIMAZIONE; c) Terreni di demanio civico abusivamente occupati per i quali si propone la REINTEGRA a favore del Comune; d) Terreni di demanio civico abusivamente occupati, potenzialmente legittimabili sui quali si è edificato inibendone la legittimità (Libera Edificazione), da regolarizzare a domanda degli occupatori con il MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO/ALIENAZIONE a loro favore ovvero da reintegrare in favore del Comune; e) Terreni di demanio civico liberi o abusivamente occupati per i quali, per avvenuta irreversibile modificazione di aree o porzioni attraverso la edificazione, la urbanizzazione ecc., è prevista la SCLASSIFICAZIONE in patrimonio disponibile del Comune.

#### Articolo 6. Ambito Territoriale di applicazione

Le terre rientranti nella categoria suindicata e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nei seguenti decreti:

- foglio 10, 15, 16 (SELVA, DUE VALLONI)
- foglio 4, 13, 14 (CERRETO, MALVICINO, PIETRARA, VITICARA)
- foglio 1, 16, 17 (FARA, FARETTA)

Demani liberi che ne sono gravati così come individuati nel Decreto di assegnazione alla categoria "A" del 28.12.1938 del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli.

Tutte le competenze non previste dal presente regolamento e relative alle attività di tutela delle terre civiche e degli interessi della popolazione e degli utenti saranno a capo all' Assessorato Agricoltura della Regione Molise.

#### Articolo 7. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali

Il Comune attiverà ogni utile iniziativa per la valorizzazione dei terreni comunali facenti parte del demanio mediante l'attuazione di piani di miglioramento patrimoniale e di progetti di sviluppo per attività plurime produttive cercando anche, ove possibile, forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

Al fine di promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali, la gestione razionale del demanio comunale, forestale, cultura agraria e la fruizione turistica del territorio naturale e la creazione di economie locali basate sulla valorizzazione delle risorse locali, tutela della biodiversità, la naturale vocazione territoriale, il Comune può individuare aree con valenze o esigenze di valorizzazione ed affidarne la gestione, secondo apposita convenzione, ad organismi privati, con preferenze verso forme associative locali, che presentino validi progetti d'impresa finalizzati anche alla promozione

turistica, all'educazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni forestali, zootecniche e faunistiche, alla tutela del territorio e alla salvaguardia di flora e fauna. All'atto dell'approvazione dei singoli progetti il Comune dovrà indicare il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso o modificato l'esercizio del diritto di uso civico senza limiti ostativi e dovrà indicare le restanti aree demaniali ove poter esercitare tale diritto di "uti singuli" nel rispetto dell'art. 1021 del c.c.. Nelle aree interessate da interventi di ricostituzione vegetazionale e difesa del suolo rimangono parimenti sospesi gli usi civici fino a quando le aree stesse non vengano svincolate dal Comune sulla base di specifico parere del proprio Ufficio Tecnico.

#### Articolo 8. Nuove forme di gestione degli usi civici

L'Amministrazione Comunale intende favorire l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia (Direttiva 2001/77/CE e D.Lgs. 29/12/2003 n° 387. Rientrano tra queste forme di utilizzazione quelle orientate allo sviluppo ecosostenibile dei boschi demaniali, con la gestione dei crediti di carbonio ottenibili dal bosco medesimo, il tutto in linea e nel rispetto degli obiettivi strategici della politica forestale nazionale (D.Lgs. 18/5/2001 n°227).

Gli Usi Civici potranno essere esercitati oltre che dai singoli cittadini naturali residenti, anche da associazioni di abitanti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, affittuari, associazioni, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche con finanziamenti di programmi europei), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le norme stabilite dalla legge regionale n° 14 del 23/07/2002, previa autorizzazione Regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo. L'Amministrazione diventa socio dell'impresa cooperativa, conferendo come sua quota capitale su terre demaniali ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettanti. 3. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperativa o delle Associazioni è composto dai rappresentanti dei vari Enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda o della associazione da parte dei produttori. Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte delle imprese cooperativa e associazioni sono determinati annualmente dalla Amministrazione Comunale.

#### Articolo 9. I diritti di uso civico

I diritti di uso civico che si possono esercitare sui terreni di cui al precedente art. 6 sono:

- a) la raccolta di legname sul secco e sul morto;
- b) la raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra (castagne, funghi epigei, funghi ipogei, fragole e piante spontanee di qualsiasi specie, anche officinali, non protette da speciali leggi);
- c) la fruizione turistica e ricreativa;
- d) l'attività di pascolo;
- e) l'attività di coltura agraria.

#### Articolo 10. Uso familiare dei prodotti

Tutti i prodotti ottenuti sulla base del diritto dell'uso civico di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del

precedente art. 2 sono riservati all'uso familiare, nel caso di richiesta del singolo avente diritto o rappresentante del nucleo familiare. In riferimento ad associazioni, consorzi o altro facenti richiesta non vige la riservatezza per l'esclusivo uso familiare.

#### Articolo 11. Sospensione e revoca del diritto di godimento

Sarà privato del godimento del diritto di uso civico per tre anni colui che sarà sorpreso ad arrecare danni ai beni comunali su cui è esercitabile o che si sia reso protagonista della violazione di una delle norme del presente regolamento. Dopo due sospensioni sarà applicata la revoca definitiva del godimento del diritto di uso civico. Quanto sopra, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio comunale.

#### Articolo 12. Sospensione temporanea degli usi civici

Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del Sindaco e previo parere dell'autorità forestale competente, può disporre, in particolari circostanze, il divieto all'esercizio del diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni demaniali.

## TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE

### Articolo 13. Transito di mezzi

È vietato il transito di mezzi agricoli, di autovetture, di ciclomotori ed ogni altro veicolo (es. per praticare motocross) al di fuori delle piste forestali, senza autorizzazione preventiva da parte degli organi comunali competenti.

### Articolo 14. Danni a flora e fauna

Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità è severamente vietato arrecare danno ad ogni genere di flora e fauna: sradicare piantine, spezzare rami, praticare incisioni sui tronchi o imbrattarli con vernice, danneggiare nidi e tane, ecc.; scavare e trasportare terreno.

## TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO

### Articolo 15. Definizioni

Ai fini del presente regolamento è da intendersi per “legna morta”, il legname caduto a terra naturalmente e privo di ogni legame fisico con la ceppaia ed il resto della pianta. L'uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda l'utilizzo di legna da ardere, mediante la raccolta di ramaglia e legna morta.

Per ramaglia e legna secca si intende la biomassa costituita da parti legnose di piante arboree, che si sono distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice, intere piante arboree spezzate e sradicate a causa di fenomeni naturali, che giacciono a terra e che non hanno più nessuna possibilità di ripresa vegetativa.

Le piante arboree evidentemente morte, secche o monconi ma non abbattute, quindi ben radicate a terra, devono essere preventivamente autorizzata dall'ente previo sopralluogo con l'Ufficio tecnico del Comune ed eventualmente, ove possibile, del Corpo Forestale dello Stato.

In caso di eventi o ricorrenze civiche, sociali o religiose (es. Sant'Antonio Abate, ecc.) che nel complesso coinvolgono la Comunità, potrà essere inoltrata, almeno 30 giorni prima dell'Evento o ricorrenza stessa, apposita richiesta per l'approvvigionamento di un quantitativo di legnatico sufficiente allo svolgimento dell'avvenimento.

Il quantitativo di legna concesso, in quanto commisurato alle necessità dell'evento, dovrà essere integralmente utilizzato nel corso dello stesso.

### Articolo 16. Raccolta della legna morta

L'Uso Civico del legnatico s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria “A” dal decreto già richiamato, in virtù dell'art. 11 della legge n° 1776 del 16.06.1927. Tutti i cittadini aventi diritto ad esercitare l'esercizio dell'uso civico (cioè quelli di cui al precedente art. 3) sui terreni demaniali possono raccogliere liberamente la legna morta (ex porzioni di tronco, ramaglia, frascame e residui di taglio) fino ad un quantitativo di t 0.5 annue cadauno. Oltre tale quantità occorre una comunicazione dell'interessato al Comando dei Vigili Urbani da far pervenire almeno 48h prima rispetto alla raccolta. Nelle operazioni di raccolta è vietato l'uso di motoseghe. E'

severamente vietato raccogliere legname proveniente da piante incendiate, recise o cercinate abusivamente. Altresì è vietato sradicare ceppaie anche se secche o marcite.

#### Articolo 17. Raccolta della legna viva

Tutti gli aventi diritto, possono raccogliere a titolo oneroso la legna viva nelle zone che di anno in anno saranno individuate dal competente organo comunale per la raccolta programmata, previa produzione di apposita istanza al Comune stesso, così come da modello predisposto dagli Uffici comunali e con l'osservanza delle norme che seguono. Gli uffici preposti, qualora necessario avvalendosi di personale tecnico abilitato, verificate le condizioni di ammissibilità al taglio, provvederanno a individuare le zone per la raccolta della legna viva. Il prezzo dei lotti sarà fissato annualmente con deliberazione di Giunta Municipale. La somma dovuta dovrà essere versata interamente prima dell'assegnazione dei lotti.

Qualora la richiesta di lotti per il taglio della legna sia superiore alle previsioni contenute nel programma comunale, si procederà all'assegnazione in base alla cronologia assegnata dal protocollo. Le domande escluse avranno precedenza l'anno successivo. Conseguentemente all'assegnazione, l'avente diritto che non procederà al taglio del lotto assegnato, sarà escluso dall'assegnazione per i due anni successivi e sarà comunque trattenuta la somma da questi versata. Gli assegnatari, entro i termini previsti anno per anno dall'autorità forestale, provvederanno con propri mezzi all'utilizzazione delle piante assegnate, operando il taglio rasente terra e senza arrecare danni alle piante circostanti. L'esbosco dovrà avvenire secondo le piste esistenti, attenendosi alle prescrizioni dettate dal personale comunale. Per ogni nucleo familiare come risultante dagli atti anagrafici è consentita una sola richiesta annua che, ad ogni modo, sarà non superiore a 4 t di legna da ardere.

#### Articolo 18. Gestione dei Boschi di Alto Fusto

La gestione dei boschi di alto fusto è soggetta, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, alle prescrizioni del Piano di Gestione del Patrimonio Forestale ed ai vincoli delle leggi nazionali e regionali che regolano la materia.

Gli aspetti tecnici e la forma gestionale sono demandati al Comune di Castel del Giudice specificatamente competente ed incaricato per tali incombenze.

L'Amministrazione comunale, in base alle disposizioni della legge vigente in materia forestale, provvede ad accantonare una quota del 10% degli introiti della vendita di lotti di legname di alto fusto per l'attuazione di progetti di miglioramento del patrimonio boschivo.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di gestione del patrimonio forestale, il Comune pianifica le migliorie da apportare al patrimonio silvo-pastorale suddividendole in due categorie:

1) migliorie al bosco e 2) migliorie alla viabilità.

Si specifica che la corrente gestione dei boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto i tagli ordinari, previsti nel Piano di gestione del patrimonio forestale, in qualunque forma di gestione effettuati, non precludono in alcun modo il godimento dei diritti dell'uso civico.

Il Responsabile del servizio Gestione Patrimonio Forestale può disporre l'abbattimento delle piante pericolanti, (stroncate, danneggiate e comunque in cattivo stato vegetativo) per incolumità pubblica e/o privata.

In fase di pianificazione di interventi di taglio, prima dell'approvazione del progetto i cavatori locali hanno la facoltà di indicare aree tartufigene da escludere al taglio.

#### Articolo 19. Periodi, modalità di raccolta e autorizzazioni

La raccolta della legna, come indicato nel precedente articolo, potrà essere effettuata dagli aventi diritto autorizzati, nel periodo dal 01 ottobre al 31 aprile dell'anno successivo per un numero massimo di gg.7 continuativi e nell'orario dalle ore 7,00 alle ore 16,00; in caso di condizioni meteo avverse e valutati i singoli casi, l'Ufficio tecnico potrà decidere se rilasciare ulteriori autorizzazioni non superando comunque il numero totale di 5 autorizzazioni, fermo restando i quantitativi.

Le domande verranno esaminate dall'ufficio tecnico comunale e valutate sentito anche, ove possibile, il Comando stazione del Corpo Forestale dello Stato; nell'istanza l'avente diritto all'uso civico dovrà indicare il luogo di deposito e di utilizzo del materiale legnatico e sottoscrivere la dichiarazione che la legna ricavata sarà destinata esclusivamente ad uso familiare.

L'uso civico della raccolta di legnatico potrà essere esercitato, previa Autorizzazione del Comune, a seguito di istanza dell'avente diritto, da presentarsi entro il 30 giugno antecedente l'inizio della cd. stagione silvana.

Per la eventuale depezzatura del materiale legnatico denominato "legna morta" è consentito l'uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili) è fatto assoluto divieto introdurre nel bosco attrezzi meccanici (motosega e simili). Derogna per la "legna viva" ove è consentito l'utilizzo di attrezzi meccanici.

L'Ente ha facoltà di autorizzare eccezionalmente, in forma scritta, l'uso della motosega.

Il legnatico, in tutti i casi in cui comporta il taglio di piante secche in piedi, o di parti di essa stroncate dovrà esercitarsi sempre sotto la vigilanza del Corpo Forestale dello Stato.

#### Articolo 20. Non aventi diritto

Non hanno diritto alla raccolta di legna viva e, pertanto, non possono presentare l'istanza di cui all'articolo precedente:

- a) i cittadini residenti che facciano parte di comunanze o altre associazioni che nell'anno abbiano già fatto richiesta per taglio bosco nelle comunanze o associazioni di cui facciano parte;
- b) i cittadini che siano in possesso di uguale o più di quattro ettari di bosco anche se in altro comune;
- c) i cittadini residenti che hanno ditte di commercializzazione di legna.

#### Articolo 21. Divieto di commercializzazione del legnatico

È vietato commercializzare o cedere ad altri il legname derivante da piante assegnate o dalla raccolta di legna morta. Gli assegnatari saranno assoggettati a controllo da parte delle autorità competenti. Al trasgressore del precedente comma, ferma restando, ove prevista, l'applicazione delle norme in materia di commercio abusivo, sarà confiscato il materiale raccolto, ed escluso per cinque anni dall'esercizio del diritto di uso civico.

L'Amministrazione non risponderà in nessun modo per violazioni effettuate dagli aventi diritto, delle leggi forestali che si compiono sul territorio gravato da uso civico di legnatico.

#### Articolo 22. Raccolta dei residui dei tagli

Il materiale di risulta dei tagli boschivi eseguiti da ditte o, in economia dall'Ente, fatte salve le

prescrizioni di Polizia Forestale, può essere raccolto dagli aventi diritto di uso civico, nei limiti e con le modalità previste.

#### Articolo 23. Uso degli attrezzi da taglio

Nel demanio comunale è vietato l'uso di motosega e di ogni altro attrezzo da taglio, senza la preventiva autorizzazione da parte degli organi comunali competenti, salvo quanto previsto. Nell'uso degli attrezzi da taglio è obbligatorio il rispetto delle norme antinfortunistiche, usando indumenti previsti dalle stesse (quali tuta – scarponi guanti antitaglio, casco e occhiali di protezione etc.) e qualora sia previsto, il tesserino di abilitazione. Il Comune non risponderà di danni causati a sé stessi o a terzi.

Per tutte le norme relative al DIRITTO DI LEGNATICO non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigente in Provincia di Isernia.

## TITOLO IV - DIRITTO DI PASCOLO

### Articolo 24. Diritto di pascolo

Per quanto riguarda il diritto di uso civico di pascolo, si specifica che gli utenti potranno essere solo gli allevatori residenti a Castel del Giudice, titolari di Codice Aziendale e che dimostrano di svolgere la propria attività nel territorio comunale. Solo in questo caso, il diritto di pascolo potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l' intero anno solare nel Comune.

### Articolo 25. Carichi pascolivi

Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:

- bovino adulto (di età superiore ai 2 anni): 1 U.B.A.
- manza (da 6 mesi a 2 anni di età): 0.6 U.B.A.
- ovini e caprini: 0,15 U.B.A.

Il carico massimo di bestiame per ogni particella forestale adibita a pascolo non potrà superare la quota di 0,5 U.B.A. per ettaro, salvo diversa disposizione emanata dalle Autorità competenti.

### Articolo 26. Stagione pascoliva

Il pascolo può esercitarsi unicamente dal 10 giugno al 30 novembre, salvo diversa prescrizione regionale.

Coloro che non si attengono alle date sopra indicate sono puniti ai sensi delle vigenti leggi in materia.

### Articolo 27. Modalità di esercizio del Diritto di Uso Civico di Pascolo

I soggetti che manifestano la loro volontà devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame, indicazione della località di pascolo), entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciari dell'esercizio del diritto di uso civico.

Il Comune, sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Gestione Patrimonio Boschivo, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico U.B.A. di ciascuna località.

### Articolo 28. Divieto di Pascolamento

Il pascolo è vietato:

- a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte.
- b) Sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione.
- c) Su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 5, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale.
- d) Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quanto il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni.

e) Su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune.

f) Nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino alla giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 1,50, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 3 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini.

E' inoltre vietato:

g) Cedere a terzi la concessione di fida, salvo espressa richiesta in corso di vigenza della concessione che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

h) Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina se non nei pascoli nudi o cespugliati.

i) Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso e pregiudizievole della pubblica incolumità.

l) Utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.

m) Pascolare nelle zone affittate ad altri fidatari o vincolate.

n) Immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato.

o) Al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, stame e legna.

q) Di fare uso di fuoco nelle aree in concessione.

r) La costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali.

s) La sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi.

Il pascolo è assolutamente vietato per tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:

In caso di inosservanza di tale norme del presente articolo si applicano le sanzioni, nel rispetto delle disposizioni generali sulla procedura sanzionatoria amministrativa di cui all'art. L0 della legge 24.11.1981 n. 689:

a) per mandrie o greggi fino a 15 capi - fino a € 450,00 con oblazione in forma ridotta pari a € 150,00 (1/3 del massimo)

b) per mandrie o greggi da 15 a 30 capi - fino a € 900,00 con oblazione in forma ridotta pari € 300,00 (1/3 del massimo)

c) per mandrie o greggi oltre 30 capi - fino a € 1.800,00 con oblazione in forma ridotta pari € 600,00 (1/3 del massimo).

#### Articolo 29. Controlli

La garanzia del rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli comunali, il controllo della gestione dei terreni comunali è demandata al Comune che potrà avvalersi delle Autorità competenti indicate dalla Legge regionale.

L'eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero rispetto alla quantità autorizzata, oltre alle sanzioni previste, provocherà la perdita del diritto di assegnazione di pascoli per la stagione successiva.

Per tutte le norme relative al DIRITTO DI PASCOLO non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigente in Provincia di Isernia.

## TITOLO V

### CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO COLTIVABILI

#### Articolo 30. Coltivazione delle Terre

Ogni singolo cittadino che ne abbia diritto, in quanto necessario per sé e per la propria famiglia, può fare richiesta di coltivazione delle zone non boscate del demanio comunale, a titolo annuale rinnovabile, con obbligo delle migliorie, pagando un canone annuo, determinato dagli uffici preposti, il canone verrà aggiornato periodicamente dalla Amministrazione, sulle indicazioni della commissione preposta. Dette assegnazioni del periodo non superiore ad un anno saranno risolubili “ad nutum”.

La superficie coltivabile attribuita al singolo cittadino o rappresentante nucleo familiare è limitata allo stretto fabbisogno del richiedente ed è determinata dall' Amministrazione previa delibera, all'atto dalla richiesta. La coltivazione attribuita al singolo cittadino, in tal caso, deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua famiglia mentre resta vietato l'affidamento a terzi. L'amministrazione comunale, al fine di garantire l'utilizzo del terreno e la funzione sociale dell'uso civico, ha la facoltà di provvedere a mezzo di pubblici avvisi anche ad individuare associazioni locali, consorzi, ecc., cui concedere la coltivazione delle terre. Tale concessione, precaria ed in godimento temporaneo, sarà effettuata a titolo di affitto ed avrà la durata di anni 5 al termine della quale tornerà in dotazione dell'ente o ove previsto si potrà rinnovare il titolo d'affitto.

L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo contratto sottoscritto e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuo determinato dall' Amministrazione Comunale.

#### Articolo 31. Divieto coltivazione delle terre

E' vietata la coltivazione delle terre quando: anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo; sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione; trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità; sulle stesse siano state programmate dall'Amministrazione opere di pubblico interesse.

#### Articolo 32. Canone annuale

Il canone annuo di concessione per ciascuna porzione di terreno a coltura agraria è fissato ai sensi del presente Regolamento.

A partire dal secondo anno di concessione il suddetto canone viene annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento annua al 31 dicembre precedente dell'indice inflattivo ISTAT.

Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono il diritto alla concessione in affitto del terreno loro assegnato.

Norma di rinvio: Per tutte le norme relative a CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO COLTIVABILI non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono

richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Isernia.

## TITOLO VI – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

### Articolo 33. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco

Il presente regolamento disciplina la raccolta dei prodotti secondari del bosco, del sottobosco, dei funghi epigei ed ipogei nel territorio di Castel del Giudice allo scopo, anche, di tutelare l'interesse della popolazione locale e salvaguardare l'ambiente naturale.

L' estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco, del sottobosco, dei funghi epigei ed ipogei nei terreni demaniali del Comune di Castel del Giudice, può essere effettuata esclusivamente dai titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico.

La Giunta Comunale, qualora lo ritenga, può autorizzare alla raccolta anche altre persone fisiche non residenti previo rilascio di un permesso a pagamento. I proventi derivanti da tali permessi saranno destinati al servizio di vigilanza e ad opere di miglioramento. Per limitare i danni dovuti ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in genere, e delle aree boscate in particolare, il Comune, potrà con apposita ordinanza del Sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dal Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri.

### Articolo 34. Raccolta dei funghi epigei

La quantità di raccolta consentita per la raccolta di funghi è la seguente: massimo Kg. 3,00 giornalieri.

Tutti i funghi devono essere raccolti in maniera tale da garantire ai carpofori di rimanere radicati nel terreno e laddove questi fossero sradicati, occorre reciderli con arnesi da taglio e lasciarli cadere sul terreno di raccolta.

Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto: strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo. Vietato utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi; raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili; porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine; raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perchè utili per la propagazione della specie fungina, calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cortica erbosa del terreno.

E' vietata la raccolta dei funghi in generale, durante la notte e, precisamente, da un'ora dopo al tramonto fino ad un'ora prima alla levata del sole.

### Articolo 35. Raccolta dei funghi ipogei

È consentito raccogliere, da parte di ogni singolo cercatore, massimo 1 kg/giorno di tartufi. La raccolta può essere praticata nei periodi indicati dalle autorità preposte, con l'ausilio del cane (massimo due), della piccozza, della paletta e relativo tesserino in vigore. La buca da cui viene estratto il tartufo deve essere riempita dello stesso terreno.

Durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti

a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante e dei funghi, o altre norme previste dalle vigenti Leggi Regionali in materia.

Gli aventi diritto pagheranno una tassa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.

#### Articolo 36. Raccolta di altri prodotti del sottobosco

Ogni altro prodotto del sottobosco o pianta officinale, potrà essere raccolta nel rispetto della conservazione e della propagazione della specie.

#### Articolo 37. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco

Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza potrà vietare la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività è stata compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologico o fisico-chimico, per scopi di salvaguardia o didattico-scientifici, sulla base di apposite segnalazioni dell'Autorità forestale.

#### Articolo 38. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco

La raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea è vietata nelle aree demaniali interdette per legge, nelle aree interessate da miglioramenti, nelle aree percorse da incendio, nelle aree concesse in uso ad altri soggetti mediante apposito atto.

Norma di rinvio: Per tutte le norme relative a RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Isernia.

## TITOLO VII

### RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA E DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE

#### Articolo 39. Finalità

Il Comune disciplina con il presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche del suo territorio, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

E' ammessa la raccolta delle piante alimentari, medicinali e ornamentali di cui agli articoli 3; 4; 5 e 10 della L.R. n. 9/1999.

Piante alimentari:

La quantità di raccolta consentita per le piante alimentari per singolo richiedente o rappresentante del nucleo familiare è la seguente:

- a. Fragole (*Fragaria vesca*) min. 500 g. max 1 Kg;
- b. Lamponi (*Rubus idaeus*) 100 g.;
- c. More di rovo *ulmifolius* (*Rubus*) 1 Kg.;
- d. Sorbo domestico (*Sorbus domestica*) 2 Kg.;
- e. Asparago selvatico (*Asparagus officinalis*) min. 1 Kg. (steli lunghi meno di 20 cm.);
- f. Origano (*Origanum vulgare*) min. 500 g. (steli lunghi meno di 20 cm.);
- g. Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*) min. 500 g. (steli lunghi meno di 20 cm.);
- h. Ginepro (*Juniperus communis*) bacche min. 300 g. max 1 Kg.;
- i. Mirto (*Myrtus communis*) frutti min. 200 g. max 1 Kg.;
- j. Cicoria (*Cichorium intybus*) min. 1 Kg. max 2 Kg.;
- k. Spinacio di montagna (*Chenopodium bonus - enricus*) min. 500 g. max 2 Kg.;
- l. Finocchio selvatico (*Foeniculum vulgare*) - semi min. 100 g. max 500 g.;
- m. Capperi (*Capparis spinosa*) fiori 100 g.;
- n. Timo (*Thymus longicaulis*) e tutte le altre specie del genere min. 100 g. max 500 g.;

La quantità di raccolta consentita per le piante alimentari per le associazioni e altre categorie assimilabili sarà definita in sede di domanda da presentare presso il Comune di Castel del Giudice.

E' proibita comunque la raccolta delle seguenti specie alimentari:

- a) Ribes (*Ribes alpinum*, Ruva - *crispa* *R. multiflorum*);
- b) Corbezzolo (*Arbutus unedo*).

Piante Medicinali:

La quantità di raccolta consentita per le piante medicinali per singolo richiedente o rappresentante del nucleo familiare è la seguente:

- a. Valeriana (*Valeriana officinalis*) radici min. 100 g. max 500 g.;
- b. Liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*) radici min. 100 g. max 500 g.;
- c. Achillea (*Achillea millefolium* A.collina) 300 g.;
- d. Ruta (*Ruta graveolens*) 200 g.;
- e. Tarassaco comune (*Taraxacum officinale*) radici 200 g.;

f. Rosa canina (frutti) min. 300 g.: max 1Kg.;

La quantità di raccolta consentita per le piante medicinali per le associazioni e altre categorie assimilabili sarà definita in sede di domanda da presentare presso il Comune di Castel del Giudice.

E' vietata l'estirpazione delle piante sopraelencate tranne quelle indicate per le radici.

E' proibita comunque la raccolta delle seguenti specie medicinali:

- a) Genziana (Genziana lutea, G. dinarica, G. verna G. ciliata)
- b) Euphrasia (Euphrasia stricta)
- c) Althaea officinalis,
- d) Uva ursina (Arctostaphylos uva - ursi)

Piante ornamentali:

La quantità di raccolta consentita per le piante alimentari per singolo richiedente o rappresentante del nucleo familiare è la seguente:

- a. Muschi (tutte le specie) min. 200 g.: max 1 Kg.;
- b. Eryngium campestre 2 steli;
- c. Typha (Typha latifolia) 1 stelo;
- d. Pteridium aquilinum (Felce aquilina) raccolta libera;

La quantità di raccolta consentita per le piante medicinali per le associazioni e altre categorie assimilabili sarà definita in sede di domanda da presentare presso il Comune di Castel del Giudice.

E' vietata l'estirpazione delle piante sopraelencate, tranne che per la felce aquilina.

I muschi dovranno essere raccolti mediante tagli con forbici a 2 cm. dal terreno

E' proibita comunque la raccolta delle seguenti specie ornamentali:

- a) Giglio (Lilium bulbiferum, L. martagon, L. candidum);
- b) Narciso (Narcissus poeticus, N. tazetta);
- c) Pungitopo (Ruscus aculeatus);
- d) Giaggiolo (Iris pseudacorus I. pseudopumila e tutte le altre specie del genere);
- e) Agrifoglio (Ilex aquifolium);
- f) Lentisco (Pistacia lentiscus);
- g) Mirto (Mirtus communis);
- h) Primula (P. Vulgaris);
- i) Ciclamino (Cyclamen neapolitanurn, c. repandum);
- j) Anemoni (Anemone hortensis, A. apennina);

La raccolta ad uso commerciale delle piante (alimentari, medicinali, ornamentali) elencate nei punti precedenti è subordinata al rilascio di un permesso da parte del Comune.

#### Articolo 40. Divieto di Raccolta dei Prodotti Secondari

Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. È vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.

Sul territorio del Comune di Castel del Giudice è vietato a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle specie di piante che vengono indicate secondo le seguenti categorie: Specie in via di estinzione (E); Specie Vulnerabili (V) e specie Rare (R).

Su motivata richiesta, e su parere dell’Autorità Forestale, possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici e conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.

Sono considerati prodotti secondari del bosco: a) funghi epigei e ipogei, siano o no essi commestibili; b) fragole; c) lamponi; d) more di rovo; e) bacche di ginepro; f) asparagi selvatici; g) cicoria e tarassaco; h) spinaci selvatici (anche detti “orapi”); i) lumache.

#### Articolo 41. Soggetti ammessi a raccolta

L’estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali e aromatiche nei terreni demaniali del Comune di Castel del Giudice, può essere effettuata esclusivamente dagli aventi diritto, in modo libero nell’osservanza delle leggi in vigore in materia; esse devono avvenire senza recare danni al soprassuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali.

#### Articolo 42. Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata a comunicazione

Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame ai cittadini non appartenenti alle categorie di cittadini residenti. In assenza di specifiche leggi nazionali, regionali o provinciali vigenti su determinati tipi di prodotto, i soggetti non residenti dovranno comunicare agli uffici comunali competenti la data in cui verrà svolta la raccolta ed il numero massimo di persone partecipanti che non potrà in ogni caso superare le dieci unità.

#### Articolo 43. Limiti di raccolta

I cittadini residenti, i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all’esercizio dell’uso civico nel Comune di Castel del Giudice, potranno raccogliere quotidianamente i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall’art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai valori sopra elencati. Qualora non vi fossero diverse disposizioni di legge nazionali, regionali o provinciali che fissino inderogabilmente i limiti o le quantità di raccolta di prodotti indicati nel comma precedente, l’Ente, con delibera di Giunta comunale, potrà derogare a tali limiti quantitativi in occasione di feste, sagre o eventi di particolare rilevanza socio-culturale.

#### Articolo 44. Condizioni di raccolta

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. È vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, piante officinali o aromatiche o parti di esse. È vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali per la durata di anni 3 (tre) dalla fine dei lavori.

#### Articolo 45. Sanzioni

Le violazioni delle norme previste per la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame comportano le seguenti sanzioni:

- a) esercizio della raccolta da parte del cittadino non residente senza comunicazione valida: da € 100,00 a € 250,00;
- b) raccolta effettuata oltre i limiti massima di quantità consentite per persona, fino al 50% di eccedenza: da € 5,00 a € 30,00;
- c) raccolta effettuata oltre i limiti di quantità consentite per persona, eccedenza superiore al 50%: da € 25,00 a € 150,00.

Norma di rinvio: Per tutte le norme relative a RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA E DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Isernia.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 46. Inusucabilità

Data la loro natura demaniale, i beni comunali di uso civico non possono essere oggetto di azioni di usucapione, né essere oggetto di atti negoziali.

#### Articolo 47. Sanzioni

Laddove non siano previste sanzioni specifiche, ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa, nella misura e nei modi stabiliti dalla L.689/81 e del vigente specifico regolamento comunale, con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali e non costituiscano violazione al codice penale.

#### Articolo 48. Sequestro

L'avente diritto che contravviene alle disposizioni fissate con questo regolamento o con le leggi forestali, oltre alle penalità di cui all'articolo precedente, è passibile del sequestro del materiale che verrà restituito al Comune o pagato a prezzo commerciale.

#### Articolo 49. Divulgazione

Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, il Comune informerà gli interessati circa il contenuto del presente Regolamento, fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute e la specifica modulistica.

#### Articolo 50. Norma Finale

Il Comune di Castel del Giudice provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, tabelle di divieto di raccolta riservate agli aventi diritto. La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.

Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente.

Copia del presente Regolamento verrà inviato al Competente Dipartimento della Regione Molise per gli adempimenti di competenza.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di Legge nazionali e regionali vigenti.

Eventuali norme di legge successive si intenderanno automaticamente recepite dal presente Regolamento.